

SENTENZA N. [REDACTED]
N.8410/98 R.G.

Scritta 1458/06
Reg. 1133/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4a CIVILE
GIUDICE UNICO

Dott. Marco MANUNTA
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale
sopra riportato, promossa

DA

[REDACTED], col proc. dom.
avv. [REDACTED] v. [REDACTED] per
procura come in atti,

ATTORE

CONTRO

[REDACTED], c.f. [REDACTED], col proc. dom.
[REDACTED] per
procura come in atti,

CONVENUTA

[REDACTED] col proc. dom. avv.
[REDACTED] per procura come
in atti,

CONVENUTA

OGGETTO: immissioni - diritto reale.

CONCLUSIONI: Per [REDACTED] "Respingere nel miglior
modo le domande tutte proposte dall'attore nei
confronti della Sig.ra [REDACTED] Con vittoria di
spese!" Per le altre parti: come da fogli appresso
allegati, siglati dal G.I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [REDACTED]

[REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] e la [REDACTED]
[REDACTED] esponendo che:

- l'appartamento di sua proprietà e in cui risiedeva era posto al primo piano dello stabile di [REDACTED]
[REDACTED]
- dal sottostante ristorante provenivano immissioni di fumi, odori e rumori anche dall'antistante cortile, trasformato, nei mesi estivi, in ristorante all'aperto;
- il suddetto ristorante, gestito dalla soc. [REDACTED] nei locali di proprietà della [REDACTED] i, aveva proceduto alla progressiva copertura dell'area cortilizia con un "gazebo", iniziato con la trasformazione e l'ampliamento di una preesistente tettoia di dimensioni più ridotte;
- nonostante un provvedimento dell'amministrazione comunale avesse ordinato la demolizione delle opere interne ed esterne ritenute abusive e nonostante altri provvedimenti in sede giudiziaria civile ottenuti dal Condominio, le convenute non avevano ottemperato;
- il manufatto costruito nel giardino-cortile distava meno di un metro dalle preesistenti costruzioni e, in particolare, dall'abitazione dell'attore; inoltre, era stato realizzato in violazione del regolamento condominiale di natura contrattuale.


Sulla base di tali premesse il [REDACTED] chiedeva che le convenute fossero condannate al ripristino dell'area



destinata a giardino, in particolare riconducendo il manufatto realizzato nei limiti imposti dal rispetto delle distanze. Chiedeva, inoltre, la condanna delle convenute, per quanto di rispettiva competenza, a modificare la vecchia canna fumaria, sostituendola con altra idonea all'uso con fuoco a legna, nonché a far cessare le immissioni di rumori molesti nel soprastante appartamento, quanto meno dalle ore 22.30-23 in poi; in ogni caso, con condanna delle convenute medesime al risarcimento dei danni.

La Varoli si costituiva contestando il fondamento delle avverse pretese ed eccependo che l'iniziativa dell'attore consisteva nella riproposizione di istanze già avanzate dal Condominio e rigettate con sentenza passata in giudicato; eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di eliminazione delle immissioni; immissioni di cui, peraltro, negava l'esistenza; concludeva, quindi, per il rigetto di tutte le domande avverse, con il favore delle spese.

La [REDACTED] si costituiva deducendo di aver assunto la gestione del ristorante solo dal 1° aprile 1998, stipulando il contratto di locazione relativo ai locali in oggetto con la proprietaria Varoli; lamentava, quindi, la pretestuosità delle avverse affermazioni, contenute nell'atto di citazione notificato addirittura prima che l'odierna convenuta iniziasse la gestione del ristorante. La Beatrice affermava, inoltre, di non aver mai utilizzato la canna fumaria, rispetto alla quale la Varoli si era impegnata a presentare istanza per la installazione/modifica. In ordine ai rumori denunciati dalla controparte, la convenuta eccepiva che in luogo esisteva da lungo tempo



un ristorante e che, comunque, il ristorante dalla stessa gestito funzionava solo come bar-tavola fredda; negava che nella cucina si procedesse a frittiture; escludeva, infine, qualunque sua responsabilità in ordine alla costruzione del manufatto insistente sul giardino e faceva, comunque, presente che il procedimento amministrativo sulla legittimità del manufatto stesso aveva avuto esito positivo; concludeva per il rigetto delle domande, con il favore delle spese.

Dopo la comparizione personale delle parti il G.I. disponeva c.t.u. per l'accertamento relativo alle immissioni di rumore. All'esito delle operazioni peritali il G.I. stesso concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie. Con ordinanza riservata del 30.3.01 il G.I., rigettate le diverse istanze istruttorie delle parti, disponeva c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore e, con la successiva ordinanza del 19.7.01, rigettava l'istanza, riproposta dall'attore, di c.t.u. per l'accertamento della violazione delle distanze legali relativamente al "gazebo" realizzato nel giardino dello stabile. Nel contempo, il medico-legale inizialmente nominato, causa impedimento dello stesso, doveva essere sostituito.

Con provvedimento del 30.5.02 il c.t.u. ing. [REDACTED] veniva convocato per un supplemento di indagine in ordine alla verifica dell'idoneità delle misure adottate per la riduzione delle immissioni rumorose.

All'udienza del 16.10.02 l'avv. [REDACTED], difensore della convenata [REDACTED] dichiarava di rinunciare al mandato.

In prosieguo, il proc. dell'attore chiedeva nuovo accertamento medico-legale sulle condizioni del [REDACTED]

deducendo un aggravamento delle stesse. Il G.I. convocava nuovamente il medico-legale, cui richiedeva un supplemento di indagine. All'esito venivano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzitutto, procedersi, come da separata ordinanza, alla separazione della causa relativa alla violazione delle distanze legali fra costruzioni, non sufficientemente istruita, dalla presente in tema di immissioni e relativo risarcimento del danno.

In ordine alle immissioni le domande sono fondate e vanno accolte nei limiti di cui appresso.

La c.t.u. fonometrica e il relativo supplemento di indagine conducono a ritenere provata l'esistenza di immissioni superiori al limite della normale tollerabilità. All'esito delle attente e ripetute operazioni peritali il ~~superamento del~~ limite differenziale di 3 dB sul rumore di fondo risulta superato, sia in estate, sia in inverno, per effetto delle immissioni ascrivibili all'attività del ristorante "██████". In tal senso depongono gli accertamenti compiuti a distanza di tempo dallo stesso c.t.u. e sul punto è sufficiente rinviare all'inequivoco contenuto delle relazioni in atti.

Va ricordato che il criterio differenziale (differenza di 3 decibel dal rumore di fondo, causata dalle immissioni considerate) è stato da lungo tempo adottato dalla giurisprudenza. L'evoluzione interpretativa è, anzi, giunta ad escludere la rilevanza, nei rapporti fra privati, del "criterio assoluto" (che prevede il limite massimo del livello sonoro) e le stesse

diversificazioni (tra giorno e notte) per criteri differenziali normativamente previsti.

In sostanza, è oggi principio indiscusso che la normativa dettata in tema di emissioni sonore (legge-quadro 26 novembre 1995, n. 447 e norme regolamentari successive) regola i rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione, determinando la legittimità o meno di una determinata attività produttiva di emissioni; mentre l'ambito dei rapporti di diritto soggettivo fra privati rimane assoggettato alla disciplina di diritto civile comune, alla luce dei principi costituzionali applicabili.

In tal senso si è ripetutamente espressa la S. C. ed è sufficiente riportare una delle massime sul punto (Cass. sent. n. 10735 del 3/08/2001): *"Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 marzo 1991, il quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell'attività rumorosa, fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno, persegue finalità di carattere pubblico ed opera nei rapporti fra i privati e la P.A. Le disposizioni in esso contenute, perciò, non escludono l'applicabilità dell'art. 844 cod. civ. nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini."*

Va osservato che nella pronuncia che precede la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione della Corte di merito che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva fissato in 3 db il limite accettabile di


incremento del rumore anche nelle ore diurne, superato dal suono proveniente dai pianoforti utilizzati per ragioni di studio e di insegnamento, avuto anche riguardo alla circostanza che l'ambiente interessato alle immissioni rumorose, dapprima utilizzato come magazzino, era stato poi adibito a camera da letto.

Posto, dunque, l'accertamento di immissioni superiori al limite della normale tollerabilità (immissioni riscontrate sin dai primi rilevamenti compiuti nel 1999), risultano integrati gli estremi del fatto illecito in danno dell'attore.

La c.t.u. medico-legale, sulla base di rilievi anamnestici e clinici, nonché sottoponendo il Borasi ad indagini specialistiche, ha accertato che il Borasi stesso, "in diretta connessione causale con i fattori di inquinamento acustico" ha subito "un disturbo dell'adattamento, cronico, con ansia ed umore depresso ed una modificazione intratensiva della personalità" (relazione 11.2.02, pag.7).

In modo del tutto equilibrato e conforme alle emergenze cliniche e diagnostiche il c.t.u. ha escluso l'esistenza attuale di "un danno biologico permanente", pur prospettando che "possa strutturarsi in futuro una alterazione psocopatologica a carattere permanente, se permarrà il fattore inquinante" (relazione 22.4.04 del dr. [redacted]). Del tutto coerenti con tali premesse e pienamente condivisibili sono, dunque, le conclusioni in ordine ai pregiudizi soggettivi subiti dall'attore: un danno biologico temporaneo parziale al 20% per anni cinque (relazione citata, pag.6).

Le critiche mosse in proposito da parte convenuta non sono condivisibili. Le differenti tabelle, cui la parte si richiama per censurare come eccessiva la



determinazione dell'incidenza negativa sulla generale efficienza della persona (20%) operata dal c.t.u., non hanno alcuna valenza universale, né si capisce a quale titolo, essendo formulate in astratto, dovrebbero prevalere sulla valutazione concreta, rapportata alla situazione specifica, compiuta dal c.t.u. medesimo.

Alla luce di quanto precede risulta integrato, in danno dell'attore, il fatto illecito, astrattamente configurabile come reato di lesioni colpose, ascrivibile alla convenuta [REDACTED] a titolo di responsabilità civile.

Conformemente ai criteri generalmente adottati dalla giurisprudenza di questo Tribunale, i pregiudizi in questione vanno liquidati come segue:

- € [REDACTED] in moneta attuale, per danno biologico temporaneo (protratto per anni cinque) al 20%, in ragione di € [REDACTED] al giorno (importo già calcolato al 20% della somma normalmente liquidata per il danno biologico temporaneo al 100%);
- € [REDACTED] 2, del pari in moneta attuale e nei limiti di cui alle conclusioni precisate, a titolo di danno non patrimoniale (pregiudizio generalmente liquidato, sempre in base ai criteri uniformi richiamati, in ragione del 50% del danno biologico);
- € [REDACTED], per spese mediche documentate come da ricevute prodotte (docc.11 e 16 allegati alla memoria 20.9.00).

L'importo liquidato a titolo di danno biologico temporaneo, in quanto computato sull'ammontare massimo liquidabile per il 100% di inabilità temporanea, deve ritenersi risarcimento ricomprensente anche il danno esistenziale.



In ordine all'eccezione, di novità della domanda, sollevata dalla [REDACTED] relativamente alla richiesta di liquidazione, che sarebbe stata avanzata dall'attore "per la prima volta" in sede di precisazione delle conclusioni, va osservato che non si tratta assolutamente di "domanda nuova", ma di semplice quantificazione del risarcimento, alla luce di quanto emerso in corso di istruttoria. Sin dall'atto di citazione, infatti, l'attore aveva proposto la domanda risarcitoria (punto 4 delle conclusioni, pag.6), rimettendosi per la quantificazione, come è del tutto legittimo ed ammissibile, alle risultanze del giudizio. L'eccezione, tra l'altro sollevata solo con la comparsa conclusionale, è perciò destituita di fondamento.

All'attore risulta, quindi, dovuta la complessiva somma di € [REDACTED]

Conformemente ai principi enunciati dalla S. C. in ordine al calcolo degli interessi sul capitale rivalutato anno per anno (sent. n.1712 del 17.2.95), gli interessi sulle somme capitali, liquidate in moneta attuale, vanno computati al tasso medio compensativo del 3% annuo dalla data della domanda.

Il c.t.u. ing. [REDACTED] ha accertato il permanere di immissioni rumorose eccessive, nonostante alcuni interventi di insonorizzazione (v. relazione suppletiva del 19.3.03). Lo stesso c.t.u. ha evidenziato l'impraticabilità di un intervento risolutivo, soprattutto per quanto riguarda le emissioni sonore provenienti dal giardino, nella stagione in cui il ristorante funziona nell'area all'aperto (pag.5 della relazione citata).

Data l'impossibilità pratica di ricondurre le immissioni nei limiti di normale tollerabilità



attraverso opere ed interventi tecnici, non rimane altro provvedimento che quello di limitazione, in ambito orario, dell'attività dell'esercizio pubblico causa delle immissioni. In particolare, va evidenziato che il maggior disturbo lamentato dall'attore e riscontrato con i rilevamenti è individuabile proprio nelle ore notturne, con pregiudizio della possibilità di riposo.

E' indubbio che immissioni rumorose eccedenti il limite della tollerabilità, oltre che dannose per la salute, sono produttive di un immediato pregiudizio alle condizioni di vita essenziali per la piena realizzazione della persona (art.2 della Costituzione), soprattutto se riferibili alla vita in ambito domestico, come nel caso di specie.

La rilevanza costituzionale di tali interessi è stata riaffermata dalla S.C.: "Poiche' l'articolo 2043 cod.civ., correlato agli articoli 2 ss. Costituzione, va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in se' della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza)" (Cass. sent. n.7713 del 7/6/2000).

Nella fattispecie in esame entrano in conflitto due interessi: da un lato, quello dell'attore ricollegabile alla propria salute e al pieno e libero estrinsecarsi



della personalità, anche e soprattutto in ambito domestico; dall'altro, quello della società convenuta, riconducibile all'esercizio dell'attività commerciale. Mentre l'interesse soggettivo dell'attore è tutelato come diritto costituzionale, l'interesse economico contrapposto è ricompreso nell'ambito delle semplici "libertà".

Fondamento e limiti del principio di iniziativa economica privata emergono in modo inequivoco dall'art.41 della Costituzione: l'iniziativa economica privata è considerata, infatti, una "libertà" e non un "diritto soggettivo". Già solo per questa inequivoca qualificazione, la libertà in oggetto non può che cedere di fronte a inconciliabili diritti soggettivi perfetti. Ma il Costituente ha voluto eliminare qualunque equivoco in proposito, sancendo espressamente che l'iniziativa economica in questione "non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"; ove il termine "sicurezza" ha, non solo e non tanto, una valenza astratta (di incolumità pubblica), ma riguarda anche soggetti esattamente determinati o determinabili e tende ad assicurare la prevenzione di specifiche situazioni dannose.

Tale interpretazione, oltre che desumibile dal dato letterale, traspare in modo inequivoco dalle pronunce della S. C. (cfr., per tutte, Cass. sent. n.17314 del 30/08/2004).

La comparazione tra i due interessi confliggenti non può, quindi, che essere risolta nel senso di riconoscere la prevalenza ai diritti (di rilevanza

costituzionale) dell'attore, con conseguente necessaria limitazione dell'attività commerciale in esame.

Appare, quindi, congruo limitare l'attività ad orario serale contenuto entro le ore 23, onde consentire il riposo nel soprastante appartamento dell'attore.

Non può, invece, essere accolta la domanda relativa alla canna fumaria, atteso che, nel corso degli accertamenti peritali, è stato constatato che nella cucina "non si esegue cottura di cibi ma semplicemente la preparazione di piatti freddi ed il riscaldamento, in forni a microonde, di cibi precotti".

La Varoli deve essere assolta dalle domande di condanna nei suoi confronti proposte, non potendo essere alla stessa ascritte, in quanto semplice locatrice dei locali, le immissioni prodotte illecitamente dalla conduttrice dei locali stessi nell'esercizio dell'attività commerciale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della [REDACTED] e si liquidano come in dispositivo.

Le spese devono, invece, dichiararsi compensate tra l'attore e la [REDACTED] atteso che quest'ultima ha dovuto, comunque, essere convenuta in giudizio quale contraddittore necessario per la causa, ora separata, relativa alla pretesa violazione delle distanze legali; nella presente causa, invece, l'effettivo contraddittorio e, quindi, anche i costi per spese legali appaiono trascurabili con riferimento alla posizione della [REDACTED] medesima; ricorrono, quindi, giusti motivi per procedersi alla suddetta compensazione.

PQM

Il Tribunale, previa separazione della causa relativa alla controversia sulle distanze legali nelle

100

costruzioni, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, così decide:

- 1) Condanna la [REDACTED] a pagare a [REDACTED] [REDACTED] la complessiva somma di € [REDACTED], oltre interessi al tasso medio compensativo del 3% annuo dalla data della domanda.
- 2) Inibisce alla stessa [REDACTED] l'attività di esercizio pubblico nei locali sottostanti l'appartamento di proprietà del [REDACTED] e nel giardino situato a piano terra dello stabile condominiale di [REDACTED], in orario serale e notturno successivo alle ore 23.
- 3) Visto l'art.59 lett.d) D.P.R. 131/86 indica nella [REDACTED], parte condannata al risarcimento del danno non patrimoniale, il soggetto nei cui confronti dovrà essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
- 4) Condanna la convenuta [REDACTED] a rifondere all'attore le spese di giudizio, liquidate in € [REDACTED] per esborsi, comprese anticipazioni sostenute dall'attore stesso per le c.t.u., € [REDACTED] per diritti ed € [REDACTED] per onorari, oltre rimborso forfettario 12,5% ex art.14 T.F..
- 5) Rigetta la domanda dell'attore relativa alla canna fumaria.
- 6) Assolve [REDACTED] dalle domande nei suoi confronti proposte dall'attore, dichiarando compensate fra le parti suddette le spese di giudizio.

Milano 3.2.06

Il G.U.
[Handwritten Signature]

